

DELIBERA N. 066/2021/CRL/UD del 18/03/2022
R. Vxxx/FASTWEB S.P.A. E TISCALI S.P.A.
(LAZIO/D/92/2018)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 18/03/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente acquisita con protocollo n. D542 del 25/01/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L'istante, titolare delle utenze fisse n. 06.5093xxx e n. 06.837xxxx, a seguito dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione con istanza del 25 gennaio 2018 ha lamentato che:

- a. In data 15.07.2016, sottoscriveva un'offerta per il servizio di linea fissa e di ADSL con Fastweb S.p.A., richiedendo, dunque, la migrazione dell'utenza principale n. 06.5093xxxx, con portabilità della numerazione, da Tiscali
- b. In ritardo rispetto ai tempi previsti per la migrazione, quest'ultima avveniva solo il 30.09.2016, ma rispetto alla distinta utenza n. 06.837xxxx, relativa ad una numerazione VOIP che Tiscali aveva attivato in via promozionale e gratuita all'utente al momento della sottoscrizione del precedente abbonamento, risalente al maggio 2013;
- c. Peraltro, tale migrazione ha riguardato solo la linea dati mentre il servizio voce non è stato più funzionante;
- d. La migrazione non veniva mai ultimata rispetto all'utenza n. 06.509xxxx, determinando la perdita della numerazione stessa, che l'utente riferisce di aver intestato sin dall'anno 2003;
- e. Tiscali S.p.A. continua a fatturare i servizi relativi alla precedente utenza n. 06.5093xxx, seppure quest'ultima non sia più adoperata dall'utente;
- f. Gli operatori hanno omesso di riscontrare ai reclami inviati a mezzo fax il 14.09.2016 e l'11.10.2016.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. Nei confronti di Fastweb: l'indennizzo ex art. 6 della delibera n. 73/11/CONS per ritardo nella portabilità, determinandolo da ultimo in € 2.810,00;
- ii. Sempre nei riguardi di Fastweb: l'indennizzo ex art. 3 cit. per ritardo nell'attivazione del servizio, determinandolo da ultimo in € 3.637,50;
- iii. Ancora verso Fastweb: l'indennizzo ex art. 8 cit. per attivazione di servizio non richiesto, determinandolo in € 2.450,00;
- iv. Sempre nei riguardi di Fastweb: l'indennizzo ex art. 5 cit. per malfunzionamento del servizio voce, determinandolo da ultimo in € 2.450,00;
- v. Di nuovo verso Fastweb: l'indennizzo ex art. 11 cit. per mancata risposta a reclamo, determinandolo in € 300,00
- vi. Da ultimo verso Fastweb: lo storno/ricalcolo delle fatture successive al 30.09.2016;
- vii. Nei riguardi, invece, di Tiscali, chiede: l'indennizzo ex art. 9 della delibera n. 73/11/CONS per perdita della numerazione, determinandolo in € 1.000,00;
- viii. Ancora verso Tiscali: lo storno delle fatture successive al 30.09.2016, con ritiro della pratica di recupero crediti;
- ix. Nei confronti di entrambi gli operatori: il rimborso delle spese della procedura.

2. La posizione degli operatori

2.1. La posizione di Fastweb S.p.A.

L'operatore Fastweb S.p.A., ha contestato le pretese dell'utente, evidenziando in particolare:

- a. In via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza di definizione in considerazione del fatto che l'oggetto della stessa sarebbe difforme da quello del tentativo obbligatorio di conciliazione; in particolare, l'operatore evidenzia che, mentre in fase di UG l'istante ha richiesto solamente gli storni della fatturazione, con il mod. UG14 ha richiesto pure molteplici indennizzi, mai richiamati in fase conciliativa;
- b. Nel merito, l'operatore rileva che, a fronte della sottoscrizione dell'abbonamento in data 15.07.2016, già il 18.07.2016 richiedeva la migrazione dell'utenza n. 06.5093xxxx, ma la stessa veniva bocciata in fase 2 dal *donating* Tiscali con la causale di "codice di migrazione errato";
- c. In data 12.08.2016, su indicazione di Tiscali, Fastweb inoltrava nuova richiesta di migrazione sui DN n. 06.5093xxxx e n. 06.8370xxxx, ma la richiesta veniva bocciata in fase 3 da Telecom (divisione Wholesale) con la causale di "indirizzo errato/civico sconosciuto";
- d. Ancora in data 07.09.2016 effettuava nuova richiesta per i DN sopra indicati, sempre bocciata in fase 3 da Telecom, con causale "numerazione inesistente";
- e. Da ultimo, in data 14.09.2016, ha chiesto nuovamente la migrazione dei due DN indicati; questa volta la stessa veniva positivamente riscontrata in data 03.10.2016, ma per il solo DN 06.8370xxxx; ciò in quanto l'OLO *donating* Tiscali aveva segnalato a Fastweb che il n. 06.83705751 era l'indirizzo primario mentre il n. 06.5093xxxx quello secondario;
- f. Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata a Fastweb, considerato che la mancata migrazione del DN 06.5093xxxx è stata determinata dalla errata indicazione di Tiscali del DN da migrare;
- g. L'operatore contesta, inoltre, di aver mai ricevuto reclami dall'istante; in particolare evidenzia che il fax del 14.09.2016 risulta spedito a un numero di fax non corrispondente a quello di Fastweb; del pari, il fax dell'11.10.2016 ha la data modificata a penna e, pur essendo composto di tre pagine, ne è stata depositata solo una;

L'operatore ha, quindi, concluso per l'inammissibilità/infondatezza dell'istanza e per il suo conseguente rigetto.

2.2. La posizione di Tiscali S.p.A.

L'operatore Tiscali S.p.A., nella memoria difensiva inoltrata l'8 marzo 2018, ha contestato le pretese dell'utente, evidenziando in particolare che:

- a. A seguito della stipulazione dell'abbonamento con l'istante (nel maggio 2013), erano state attivate due numerazioni: l'utenza principale n. 06.5093xxx (migrata da Telecom) e una nuova linea aggiuntiva Tiscali in offerta gratuita avente n. 06.8370xxx;

- b. In data 18.07.2016, ricevuta richiesta di migrazione da Fastweb, questa veniva correttamente respinta in fase 2 da Tiscali perché il codice di migrazione era errato, non comprendendo anche la linea aggiuntiva Tiscali n. 06.8370xxx;
- c. In data 12.08.2016 e 14.09.2016, riceveva nuova richiesta di migrazione da Fastweb, completa di entrambi le numerazioni; le richieste venivano riscontrate positivamente in fase 2 da Tiscali ma bocciate in fase 3 da Telecom Italia Wholesale senza causali giustificative;
- d. All'operatore non sono mai giunte altre richieste di migrazioni o disdette contrattuali da parte dell'utente;
- e. Solo in UG aveva contezza della migrazione della linea n. 06.8370xxx;
- f. L'utenza n. 06.5093xxx non è persa ma è accessibile mediante collegamento con modem Tiscali e può essere acquisita con nuova procedura di *number portability*;
- g. Il servizio rispetto all'utenza n. 06.5093xxxx non è mai migrato ed è ancora attivo presso Tiscali, con la conseguenza che la continuazione della fatturazione appare corretta e gli insoluti esigibili;
- h. Nessun reclamo o segnalazione del disservizio è stato mai inviato dall'utente a Tiscali.

L'operatore ha, quindi, concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza dell'istanza e per il suo conseguente rigetto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante possano trovare parziale accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

In via preliminare, l'operatore Fastweb ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di definizione in considerazione del fatto che l'oggetto della stessa sarebbe difforme da quello del tentativo obbligatorio di conciliazione; in particolare, l'operatore evidenzia che, mentre in fase di UG l'istante ha richiesto solamente gli storni della fatturazione, con il mod. GU14 ha richiesto pure molteplici indennizzi, mai richiamati in fase conciliativa. L'eccezione è infondata. Come precisato dall'Agcom con le Linee guida di cui alla delibera n. 276/13/CONS (si v. art. 14, III.I.2), sebbene l'oggetto della richiesta di definizione debba essere lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione, ciò non deve significare che le istanze presentate in sede conciliativa e in sede di definizione debbano essere identiche, ma che la questione in discussione sia la medesima, poiché altrimenti, se si ammettesse l'ampliamento dell'esame a questioni ulteriori, si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni. Il contenuto delle singole richieste di parte, invece, può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che – ai sensi dell'art. 19, comma 4, dell'Allegato A della delibera n. 173/07/CONS – la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l'operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione d'indennizzi. Pertanto, in un'ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale

delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. Nel caso in esame, quindi, controvertendosi in fase di definizione sulla medesima fattispecie storica per la quale è intervenuto il tentativo di conciliazione, si ritiene che le istanze di indennizzo avanzate in sede di GU14 possano ritenersi ammissibili.

Tanto premesso, con riguardo alla richiesta sub *i.*, l'istante lamenta la mancata portabilità dell'utenza n. 06.5093xxx. Ha chiesto, quindi, l'applicazione, nei riguardi dell'operatore Fastweb, dell'indennizzo ex art. 6 dell'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS per omessa portabilità della numerazione, determinandolo, da ultimo, in € 2.810,00. La richiesta è meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti quantitativi che seguono. In base alla vigente normativa regolamentare (v., in particolare, la delibera Agcom n. 247/07/CONS), i gestori di telecomunicazioni sono tenuti a garantire nelle procedure di passaggio tra operatori, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio all'utente finale. Alla luce di ciò, costituisce principio consolidato che, a fronte del lamentato inadempimento da parte dell'utente rispetto alla richiesta prestazione di *number portability*, per escludere la propria responsabilità, incombe sull'operatore *recipient* l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da circostanze a lui non imputabili o da problematiche tecniche non causate da sua colpa, circostanze e problematiche di cui peraltro l'utente deve essere adeguatamente informato. Allo stesso modo, il *recipient* deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per l'esatto adempimento, ovvero documentare la tempestività della richiesta inviata all'operatore *donating* (cfr. Corecom Lazio, Delibera n. 11/11). Pertanto, sussiste la responsabilità dell'operatore *recipient* per il ritardo nell'espletamento della procedura di portabilità qualora risulti che questi non si sia prontamente attivato alla risoluzione della problematica, e non abbia fornito adeguata informativa all'utente in ordine al completamento della procedura di portabilità e ciò legittima la liquidazione di un indennizzo in favore dell'utente (v. Agcom Delibera n. 121/11/CIR). Nel caso di specie, a fronte della richiesta di portabilità verso Fastweb, sottoscritta con l'offerta commerciale in data 15.07.2016, e avente ad oggetto, come inequivocabilmente risulta dal contratto allegato, l'utenza n. 06.5093xxxx, risulta *per tabulas* - ed è incontestato - che veniva migrata, in data 30.09.2016, la diversa utenza n. 06.83705751. Sul punto, la giustificazione fornita dal *recipient* Fastweb, laddove sostiene che tale errore debba ascriversi all'erronea indicazione, fornita dal *donating* Tiscali, del DN da migrare, non coglie nel segno, giacchè, in base al contratto stipulato dall'utente, era evidente che la richiesta di migrazione aveva ad oggetto la linea principale n. 06.8370xxx. In ragione di ciò, prima di sostituire unilateralmente l'utenza da migrare, Fastweb, in base al canone di diligenza normalmente esigibile ad un professionista del settore (*arg. ex art. 1176, co. 2, c.c.*), avrebbe senz'altro dovuto avvertire l'utente per chiedergli il consenso espresso alla modificazione oppure, al limite, al fine di renderlo edotto delle ragioni per le quali la sua richiesta originaria non poteva essere evasa ma necessitava, per motivi tecnici, di modificazioni. Tutto ciò non è avvenuto nella vicenda *de qua*, per cui può essere riconosciuto, come richiesto dall'istante, l'indennizzo per la mancata portabilità dell'utenza, a carico dell'operatore *recipient* Fastweb. Circa la quantificazione dell'indennizzo, deve farsi applicazione dell'art. 6, comma 1, dell'allegato A della delibera n. 73/11/CONS, che



disciplina l'indennizzo in caso di ritardo nella portabilità del numero. Nel caso in esame, il *dies a quo* dal quale computare il ritardo della portabilità può essere individuato, come riconosciuto dall'istante, nel giorno 16.08.2016, ossia nel trentesimo giorno successivo alla richiesta di migrazione del 15.07.2016 (come da Carta dei Servizi Fastweb, in linea con le tempistiche regolamentari fissate dall'Agcom). *Dies ad quem* può essere, invece, individuato nel giorno 22.11.2017, data dell'udienza di conciliazione e prima occasione utile in cui le parti hanno avuto modo di confrontarsi sul disservizio occorso. Pertanto, considerato l'indennizzo previsto dalla delibera 73/11/CONS, pari a € 5,00 *pro die* per le utenze fisse, ne deriva che va riconosciuta all'istante la somma complessiva di € 2315,00 (5,00 euro x 463 gg), da porre a carico del *recipient* Fastweb.

Con riguardo all'istanza sub *ii.*, l'istante ha chiesto a Fastweb l'indennizzo ex art. 3 dell'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS, per ritardo nell'attivazione del servizio, determinandolo in € 3.637,50. La richiesta non può essere accolta. L'istanza in parola, per come formulata, (in particolare, in ragione della sua decorrenza dal 30.09.2016, data di migrazione della diversa utenza n. 06.8370xxx), costituisce, invero, una duplicazione sostanziale dell'indennizzo ex art. 6, volendo, ancora una volta, l'utente fare valere il ritardo nella procedura di migrazione. Nulla, quindi, sotto questo titolo, può essere riconosciuto in favore dell'utente.

Con riguardo alle istanze sub *iii.* e sub *iv.*, da trattarsi congiuntamente per i motivi di cui appresso, l'istante ha chiesto a Fastweb, da un lato, l'indennizzo ex art. 8 dell'Allegato A della delibera n. 73/11/CONS per attivazione di servizio non richiesto (linea dati su utenza DN n. 06.837xxx), determinandolo in € 2.450,00. Dall'altro ha richiesto l'indennizzo ex art. 5 della citata delibera, per malfunzionamento del servizio (linea voce sul medesimo DN n. 06.8370xxx). Le richieste non possono essere accolte perchè, fra loro, intimamente contraddittorie ed autoescludentesi. Da un lato, infatti, l'istante chiede l'indennizzo per un servizio che non ha richiesto (linea internet su n. 06.837xxx dal 30.09.2016), e, al tempo stesso, si duole che un altro servizio che non era stato da lui richiesto (servizio voce sulla medesima linea n. 06.837xxxx, sempre dal 30.09.2016) non sia stato attivato. E' evidente, dunque, che fra le richieste vi sia una contraddittorietà logica che impedisce di poter accogliere entrambe le richieste, determinandosi, in caso contrario, un evidente ed ingiustificato arricchimento senza causa. Tra l'altro, l'applicazione di un indennizzo nel caso *de quo* sembra, a tutti gli effetti, contrario anche a quei canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed equità a cui deve ispirarsi la determinazione della misura dell'indennizzo (cfr. art. 84 d.lgs. n. 259/2003; delibera Agcom n. 179/03/CSP). Infatti, l'attivazione, seppure non richiesta del n. 06.8370xxx, ha pur sempre consentito all'utente la continuazione del servizio internet che altrimenti non avrebbe comunque potuto utilizzare (cfr., per la *ratio iuris* della decisione, Corecom Lazio Delibera n. 58/11; Corecom Lombardia Delibera n. 49/11).

Con riferimento alla richiesta sub *v.*, l'utente chiede a Fastweb l'indennizzo ex art. 11 cit. delibera per mancata risposta al reclamo dell'11.10.2016, determinandolo nella misura massima regolamentare di € 300,00. La richiesta è meritevole di accoglimento. L'istante ha prodotto in atti il richiamato fax di reclamo e sollecito inviato in data 11.10.2016, corredandolo con la produzione del rapporto di trasmissione, da cui si evince che il fax è

regolarmente pervenuto all'indirizzo Fastweb. Per contro, l'operatore interpellato non ha, a differenza che per il fax del 14.09.2016 (di cui non è stata fornita la prova dell'effettivo invio), espressamente contestato la produzione, limitandosi a far rilevare che la data dell'invio sarebbe stata corretta a penna e che è stata prodotta solo una pagina sulle tre delle quali risulterebbe l'invio. Tali censure non possono essere condivise, atteso che la modifica a penna non ha ad oggetto la data del rapporto di trasmissione, da cui si evince pacificamente che il fax è stato effettivamente inviato l'11.10.2016; del pari, in relazione al secondo argomento, appaiono condivisibili le difese svolte dall'istante nella memoria di replica, per le quali le altre due pagine "mancanti" del fax comprendevano la copertina e il rapporto di trasmissione. Tanto considerato, non avendo Fastweb fornito prova di riscontro scritto al reclamo nei termini contrattuali e di regolamento, appare possibile riconoscere all'istante l'indennizzo ex art. 11 della delibera n. 73/11/CONS, nella misura massima consentita, in ragione del tempo inutilmente trascorso, pari ad € 300,00.

Con l'istanza sub *vi.*, l'utente ha chiesto a Fastweb lo storno/ricalcolo delle fatture successive al 30.09.2016. La domanda non può essere accolta, sia in quanto generica e indeterminata nella sua formulazione, sia in considerazione del fatto che appare irragionevole e contrario ad equità che l'utente possa giovare in maniera sostanzialmente gratuita del servizio di linea dati attivo dal 30.09.2016 sull'utenza DN n. 06.8370xxxx.

Con la richiesta sub *vii.*, l'istante ha chiesto a Tiscali l'indennizzo ex art. 9 della delibera n. 73/11/CONS per perdita della numerazione n. 06.5093xxxx, determinandolo in € 1.000,00. La richiesta non è fondata. Nel caso di specie, contrariamente a quanto supposto dall'istante, il gestore nella memoria difensiva ha dichiarato che il numero non è andato perso ma risulta ancora attivo a nome dell'istante nei sistemi di Tiscali e, pertanto, recuperabile dall'istante. Alcun indennizzo a tale titolo, pertanto, può essere riconosciuto.

Con riguardo all'istanza sub *viii.*, l'istante ha chiesto a Tiscali lo storno delle fatture successive al 30.09.2016, con ritiro della pratica di recupero crediti. La domanda è meritevole di accoglimento. Alla luce della ricostruzione dei fatti, è evidente che l'istante aveva chiesto il recesso del servizio presso Tiscali e la migrazione verso Fastweb sin dal giorno 15.07.2016. Tanto considerato, a prescindere dalle vicende che hanno interessato i gestori e delle quali l'utente non è stato messo al corrente, deve farsi applicazione del principio per il quale devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso regolarmente esercitato dall'utente, il quale ha pertanto diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile (v. Agcom Delibera n. 103/10/CIR). Deve, pertanto, ordinarsi a Tiscali lo storno delle fatture emesse successivamente al 30.09.2016 con contestuale ritiro della pratica dalla società di recupero crediti in esenzione spese.

Da ultimo, con riguardo all'istanza sub *ix.*, relativa al rimborso delle spese della procedura, considerato l'esito della fase di definizione, che ha visto una reciproca soccombenza sulle numerose istanze avanzate dall'utente, si ritiene, alla luce delle Linee Guida di cui alla delibera Agcom n. 276/13/CONS, di poter compensare le spese della procedura.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL CORECOM LAZIO DELIBERA

Articolo 1

1. di accogliere parzialmente l'istanza del Sig. Vxxx R. nei confronti delle società Fastweb S.p.A. e Tiscali S.p.A., nei limiti di cui alle motivazioni in premessa, disponendo nei confronti degli operatori:
 - quanto alla richiesta sub *i.*, di pagare la somma di € 2.315,00 (duemilatrecentoquindici/00), a titolo di indennizzo per ritardo nella portabilità del numero, ponendo l'obbligo a carico di Fastweb S.p.A.;
 - quanto alla richiesta sub *ii.*, di non accogliere la richiesta dell'istante;
 - quanto alla richiesta sub *iii.*, di non accogliere la richiesta dell'istante;
 - quanto alla richiesta sub *iv.*, di non accogliere la richiesta dell'istante;
 - quanto alla richiesta sub *v.*, di pagare la somma di € 300,00 (trecento euro/00), a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo, ponendo l'obbligo a carico di Fastweb S.p.A.;
 - quanto alla richiesta sub *vi.*, di non accogliere la richiesta dell'istante;
 - quanto alla richiesta sub *vii.*, di non accogliere la richiesta dell'istante;
 - quanto alla richiesta sub *viii.*, di ordinare a Tiscali S.p.A. di stornare le fatture emesse successivamente al 30.09.2016 in relazione all'utenza DN n. 06.5093xxx;
 - quanto alla richiesta sub *ix.*, di compensare le spese della procedura.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 18/03/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

E.TO